



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2018/57/0559 del 22/10/2018

Oggetto: LLPP MTE 2018/003 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ED AREE DI COMPETENZA COMUNALE - OPERE EDILI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 420.000,00 (CIG: 76633604BA). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL CAPO SETTORE AD INTERIM Lavori Pubblici

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 624 del 16/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione ordinaria fabbricati ed aree di competenza comunale - opere edili", dell'importo complessivo di € 420.000,00, da finanziarsi con fondi propri;

RITENUTO di procedere per l'affidamento di che trattasi, dando atto che in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione;

PRESO ATTO che in ordine alla riforma normativa introdotta con il c.d. correttivo, D. Lgs. 56/2017, in relazione alle modalità di gara da applicarsi a progetti di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, il Presidente dell'ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, ha risposto positivamente al quesito del MIT sull'interpretazione del combinato disposto degli [articoli 36, comma 2](#), lettere b), c) e d) e [95, comma 4, lettera a\)](#), del [Codice dei contratti](#), nel senso dell'unica lettura rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile sia che la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente, con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;

RITENUTO di condividere l'interpretazione fornita da ANAC, disponendo per l'affidamento dei lavori di che trattasi, di procedere con procedura negoziata atteso che l'importo lavori rientra in quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, pertanto si può procedere mediante procedura negoziata "previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti" e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, confrontando l'efficienza, la celerità, la semplicità, la riduzione del contenzioso della procedura negoziata rispetto alle procedure ordinarie soprattutto in relazione all'importo dell'appalto;

PRESO ATTO che

- l'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, prevede che l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara possa essere utilizzata per "nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto

competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1”;

- la Stazione Appaltante ha inserito negli elaborati di progetto a base di gara che si riserva la possibilità di affidare l'esecuzione di ulteriori lavori a misura per un periodo massimo di un anno, per l'importo massimo annuale di € 165.692,80 (IVA esclusa), ai sensi del sopra citato art. 63, c.5 D.Lgs. 50/16 e che tale previsione sarà espressamente inserita nell'avviso di indagine di mercato e nella lettera di invito rivolta agli operatori economici qualificati, determinando, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'art. 35, c. 1, D.Lgs. 50/16, un importo a base di gara pari a € 497.078,40;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- arch. Stefano Benvegnù, Funzionario Tecnico P.O., quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2018/624);
- ing. Paolo Donà, quale direttore dei lavori;

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come integrate con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- l'art. 1, comma 65 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che

- l'importo massimo dei lavori, comprensivo degli ulteriori lavori previsti ai sensi dell'art. 63, c. 5, D.Lgs 50/16, ammonta a € 497.078,40 e ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 225,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 35,00 a titolo di contribuzione;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018 - immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "Manutenzione ordinaria fabbricati ed aree di competenza comunale - opere edili";
2. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nelle Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, (approvati con delibera di G.C. n. 624/2018) ed in particolare l'importo lavori

di € 331.385,60 viene scisso in € 318.222,50 da assoggettare a ribasso ed in € 13.163,10 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;

3. che all'affidamento dei lavori si procede con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. c) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo l'interpretazione fornita dal Presidente dell'ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, e trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;
4. di inserire nell'avviso di indagine di mercato e nella successiva lettera d'invito la possibilità che si è riservata la Stazione Appaltante di affidare l'esecuzione di ulteriori lavori a misura per un periodo massimo di un anno, per l'importo massimo annuale di € 165.692,80 (IVA esclusa), soggetto al ribasso offerto in sede di gara, così come previsto negli elaborati del progetto posto a base di gara;
5. di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg. sul sito <http://www.padovanet.it> di apposito avviso per individuare 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, mediante sorteggio tra coloro che avranno manifestato interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 4;
6. che relativamente alle opere da eseguire:
 - la categoria prevalente è OG1 – "edifici civili e industriali" - importo lavori € 331.385,60;
 - ai sensi della dell'art. 105, comma 2 della D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal [comma 13 dell'articolo 80](#), avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;
9. l'impresa dovrà possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore, regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata alla categoria importo dei lavori da appaltare;
10. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
11. in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;
12. che l'opera è appaltabile;
13. che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
14. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento viene individuato:
 - arch. Stefano Benvegnù quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
 - ing. Paolo Donà, quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
15. di impegnare la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 13064305 ad oggetto "Manutenzione ordinaria fabbricati ed aree di competenza comunale - opere edili" del Bilancio di Previsione 2018 - Classificazione di bilancio U.01.06.1.03 Conto PF U.1.03.02.09.008 – prenotazione n. 2018/13717/00 (deliberazione G.C. n. 624/2018) (vincolo 2018O003)

22/10/2018

**Il Capo Settore ad interim
Massimo Benvenuti**

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

| C/F | Classificazione | Capitolo | Piano dei Conti | Importo | Fornitore | Num. Provv. | Num. Defin. |
|-----|-----------------|----------|------------------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| C | U.01.06.1.03 | 13064305 | U.1.03.02.09.008 | 225,00 | AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE | 201802285 | 2018001371701 |

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

24/10/2018

**Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini**

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa